



D.Lgs. n. 190/2024

Testo Unico Regimi amministrativi FER

Abrogazioni / Decreti aggiornati

ID 23251 | 06.01.2024

[Decreto Legislativo 25 novembre 2024 n. 190](#) Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della [legge 5 agosto 2022, n. 118](#). (GU n.291 del 12.12.2024)

Entrato in vigore del provvedimento: 30/12/2024.

Il Decreto, composto da 17 articoli, provvede al riordino e alla semplificazione normativa della disciplina concernente (i) la costruzione, l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; (ii) gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, (iii) nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti.

Il Decreto in vigore dal 30 dicembre 2024, entro 180 giorni prevede che le Regioni ed Enti locali debbano adeguarsi ai principi sanciti.

Il Decreto non si applicherà ai "procedimenti in corso" al momento della sua entrata in vigore, a meno che il soggetto proponente non scelga di applicare le nuove disposizioni del Decreto. Per "procedimenti in corso" si intendono quelli per i quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto è stata completata alla data di entrata in vigore del Decreto.

Abrogazioni

Con l'articolo 15 ed l'Allegato D apporta abrogazioni e disposizioni transitorie a vari Decreti (che per altro possono continuare ad applicarsi alle procedure in corso, salvo optare per l'applicazione delle nuove disposizioni).

Art. 15 Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono abrogate, unitamente a ogni altra disposizione incompatibile. A decorrere dalla data di cui all'articolo 17, eventuali rinvii ad altre disposizioni concernenti la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili si intendono riferiti al presente decreto.
2. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(Articolo 15) Allegato D Elenco delle disposizioni abrogate

Ai links riportati i testi consolidato al 21.01.2025

- a) articolo 26, comma 1, primo e secondo periodo, della [legge 9 gennaio 1991, n. 10](#);
- b) articoli 6, comma 1, lettere a-bis) ed e-quater), del [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#);
- c) articolo 1, comma 2-quater, del [decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 aprile 2002, n. 55](#);
- d) articolo 12 del [decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#), e la relativa tabella A;
- e) articolo 2, commi 158 e 161, della [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#);
- f) articolo 27, commi 16, 39, 42 e 44, della [legge 23 luglio 2009, n. 99](#);
- g) articolo 1-octies del [decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 agosto 2010, n. 129](#);
- h) articoli 4, 5, 6, 6-bis, 7-bis e 8-bis del [decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28](#);
- i) articolo 65, comma 5, del [decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 2012, n. 27](#);
- l) articolo 31 del [decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46](#);
- m) articolo 30, commi 01, 1, 2 e 2-octies, del [decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 116](#);
- n) articolo 56, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- o) articoli 30, 31, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 7, 7-bis, 31-bis, comma 2, 31-quater, comma 1, lettera b), e 32 del [decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 luglio 2021, n. 108](#), nonché la tabella di cui all'allegato II al medesimo decreto;
- p) articoli 18, commi 1 e 2, 22-bis, 23, comma 1, 24, comma 1, 25, commi 1, 2, 6 e 6-ter, e 38 del [decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199](#) e il relativo allegato II;
- q) articoli 9, commi 01, 1, 1-bis, 1-quinquies e 1-sexies, 9-ter, 10, 13, comma 1, 15, comma 1, e 36, comma 1-ter, del [decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 aprile 2022, n. 34](#);
- r) articoli 7, commi 3-bis, 3-ter e 3-quinquies, e 11, comma 1-bis, del [decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2022, n. 91](#);
- s) articoli 7-bis e 7-quinquies del [decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 20 maggio 2022, n. 51](#);
- t) articolo 23, commi 5-bis e 5-ter, del [decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 giugno 2022, n. 79](#);
- u) articoli 47, commi 1, lettera b), 3, 3-bis, 3-ter, 6, 11-bis e 11-ter, 49, commi 1 e 3, del [decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 aprile 2023, n. 41](#);
- v) articolo 4, comma 4-bis, del [decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 giugno 2023, n. 68](#);
- z) articolo 3-quinquies, comma 1, del [decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 luglio 2023, n. 95](#);
- aa) articolo 12-ter, del [decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 ottobre 2023, n. 136](#);
- bb) articolo 9, commi 9-sexies, 9-septies, 9-octies e 9-decies, del [decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 febbraio 2024, n. 11](#).



Dlgs 25 novembre 2024 n. 190 / Regimi amministrativi FER

ID 23105 | 12.12.2024

Decreto Legislativo 25 novembre 2024 n. 190 Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della [legge 5 agosto 2022, n. 118](#).

(GU n.291 del 12.12.2024)

Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2024

...

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della [legge 5 agosto 2022, n. 118](#), definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti. Restano ferme le disposizioni urbanistiche e la normativa tecnica di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), ai soli fini dell'acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti. Per gli interventi di cui al primo periodo resta altresì fermo quanto previsto al capo VI del titolo IV del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001](#).

2. Il presente decreto assicura, anche nell'interesse delle future generazioni, la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle procedure in materia di energie rinnovabili e il loro adeguamento alla disciplina dell'Unione europea, nel rispetto della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio.

3. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai principi di cui al presente decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Nelle more dell'adeguamento di cui al primo periodo, si applica

la disciplina previgente. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, si applica il presente decreto. In sede di adeguamento ai sensi del primo periodo, le regioni e gli enti locali possono stabilire regole particolari per l'ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi disciplinati dal presente decreto, anche consistenti nell'innalzamento delle soglie di potenza previste per gli interventi di cui agli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto, fermo restando quanto previsto all'articolo 13, comma 1.

4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che si adeguano al presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

[...]

Per effetto delle semplificazioni apportate, si riducono da quattro a tre i regimi amministrativi previsti per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili:

1. attività libera;
2. procedura abilitativa semplificata (PAS);
3. autorizzazione unica.

1. Attività libera

A differenza del precedente regime (comunicazione relativa alle attività in edilizia libera), non prevede la presentazione di alcuna comunicazione né, per gli interventi oggi soggetti a dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA), alcuna forma di dichiarazione.

2. Procedura abilitativa semplificata (PAS)

Nei casi in cui siano necessari atti di assenso rientranti nella competenza comunale, si introduce il silenzio assenso in luogo del silenzio-inadempimento previsto dalla normativa vigente.

Per interventi che richiedono l'assenso di amministrazioni diverse da quella procedente, si prevede l'indizione della conferenza di servizi, con alcune deroghe al procedimento vigente. In particolare si prevede che, decorso il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del progetto senza che sia stata comunicata la conclusione negativa della conferenza e senza che sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità dei cittadini (che equivale a provvedimento di diniego dell'approvazione del progetto), il titolo abilitativo deve intendersi perfezionato senza prescrizioni.

Si prevede in ogni caso la decadenza del titolo per il mancato avvio della realizzazione degli interventi o per la mancata entrata in esercizio dell'impianto entro i termini previsti dal cronoprogramma a corredo del progetto.

3. Autorizzazione unica

Per gli interventi che rientrano nel regime di autorizzazione unica, si norma il procedimento relativo alla fase successiva alla presentazione dell'istanza, concernente la verifica della completezza della documentazione, e si stabiliscono i termini per eventuali integrazioni. Inoltre, si fissa in centoventi giorni decorrenti dalla data della prima riunione il termine di conclusione della conferenza. Tale termine è sospeso per un massimo di 60 giorni in caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) o per un massimo di 90 giorni in caso di progetti sottoposti a VIA.

Fonti:

[Legge 9 gennaio 1991 n. 10](#)
[D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380](#)

Collegati

[Legge 9 gennaio 1991 n. 10](#)
[D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380](#)

Matrice Revisioni

Rev.	Data	Oggetto
1.0	21.01.2025	---

Note Documento e legali

[certifico.com](https://www.certifico.com)

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 registro periodici Tribunale di Perugia 19.11.2024

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2025

©Copia autorizzata Abbonati

ID 23251 | 21.01.2025

Permalink: <https://www.certifico.com/id/23251>

[Policy](#)

